

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SCRITTURA PRIVATA

Appalto Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale. SP 112 "del Landro" e

Strada Intercomunale n.3 "di Borgo Vicarietto"

Progetto n.73501 del 17/09/2019

Importo complessivo dei lavori oggetto di appalto € 300.000,00

CUP: D37H19001390001 - CIG. 9253716803

In Palermo nell'anno duemilaventitre nel mese di marzo il giorno trenta negli Uffici della Direzione Viabilità della Città Metropolitana sita in via Lincoln 71 sono presenti:

- da una parte, l'Ing Salvatore Pampalone nato a Castellammare del Golfo (TP) il 03/01/1959 che agisce nella qualità di Dirigente responsabile della Direzione Viabilità, in rappresentanza della Città Metropolitana di Palermo (C.F. e P. IVA 80021470820), in conformità all'art. 107 del D. L.gs. 267/2000 e all'art. 32, comma 14° del D. L.gs. n° 50/2016 nonché al vigente Regolamento interno per la disciplina dei contratti, e

- dall'altra parte il Sig. Cannella Luigi nato a San Cataldo (CL) il 02/11/1973 che interviene nel presente contratto nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa "LUICAN GROUP s.r.l." con sede legale in via degli Orti n.72 Caltanissetta (CL) (C.F. 01908540857), giusta visura ordinaria n° T 486821345 el 05/09/2022 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Ufficio Registro Imprese di Caltanissetta acquisita da questa Amministrazione attraverso il sistema "Telemaco – Info Camere" e che nel presente contratto viene richiamata per farne parte integrante e sostanziale ma non allegata..

SI PREMETTE CHE

- Con determinazione dirigenziale n° 5442 del 23/12/2021 della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo

n° 73501 del 17/09/2019 relativo ai lavori “SP 112 “del Landro” e Strada Intercomunale n.3 “di Borgo Vicarietto”- Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale” per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 232.755,96 per lavori (di cui € 224.797,30 quale lavori soggetti a ribasso, € 7.958,66 per oneri di sicurezza ed il restante importo di € 67.244,04 quali somme a disposizione dell’Amministrazione per Iva, spese tecniche, imprevisti etc.) finanziato con Decreto n.123 del 19/03/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – integrazione al programma previsto dal DM 49/2018

- Con determinazione dirigenziale a contrarre n°2196 del 30/05/2022 della Direzione è stato stabilito di procedere all’appalto dei lavori in precedenza citati ai sensi degli artt.1 comma 2° lett. b della L.120/2020 di cui all’art. 63 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii. mediante procedura negoziata - previa consultazione nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di n° 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi appositi – da svolgere sul portale telematico www.acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.a. mediante RDO sul ME.PA. ricorrendo al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4° lett. A) del D. L.gs. n° 50/2016 e ss. mm. ii. e all’applicazione dell’art. 97 comma 8° del decreto stesso al fine della esclusione automatica delle offerte anomale;

- A seguito di esperimento della procedura negoziata telematica da parte della Direzione competente, giuste risultanze di cui ai verbali di gara del 22/07/2022 e 01/08/2022 è risultata aggiudicataria dell’appalto in oggetto l’impresa “LUICAN GROUP s.r.l” di Caltanissetta con il ribasso in percentuale del 7,5533 % sull’importo posto a base di gara;

- Con determinazione dirigenziale n° 3914 del 29/09/2022 la Direzione Viabilità ha dichiarato efficace ai sensi dell’art. 32 del D. L.gs. n° 50/2016 e ss. mm. ii l’aggiudicazione decretata a favore dell’impresa;

- Ai fini del presente contratto l’impresa appaltatrice elegge domicilio in Palermo, presso gli Uffici della Direzione Viabilità di questa Città Metropolitana Tutte le comunicazioni e

intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell'impresa stessa durante la conduzione dei lavori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, dopo avere confermato e ratificato la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La Città Metropolitana di Palermo come rappresentata in premessa, dà in appalto all'impresa "LUICAN GROUP s.r.l" di Caltanissetta che, come in premessa costituita accetta, i lavori ad oggetto "SP 112 "del Landro" e Strada Intercomunale n.3 "di Borgo Vicarietto"- Lavori di M.S. per il potenziamento della sicurezza stradale" sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla determinazione dirigenziale di aggiudicazione efficace n°3914 del 29/09/2022 della Direzione Viabilità richiamata in narrativa nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto e di cui al capitolato speciale d'appalto e ai documenti elencati all'articolo 2 approvati con determinazione dirigenziale n° 5442 del 23/12/2021 citata in narrativa

Articolo 2 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti: a) capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 per le parti non abrogate dall'art.358 del D.P.R. n. 207/2010; b) capitolato speciale d'appalto; c) elenco prezzi unitari posto a base di gara; d) computo metrico estimativo); e) elaborati grafici progettuali; f) cronoprogramma dei lavori; g) piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi degli artt. 90 e 91 del D. L.gs. n° 81/2008; h) piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa appaltatrice; i) Patto di integrità in materia di contratti pubblici, l) Polizze di garanzia.

Articolo 3 – Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

2. Si richiamano in particolare: - il D. L.gs. n° 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ii.; - il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra); - il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49; - le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145; - il D. L.gs. n. 81/2008; - le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; - le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera; - la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente; - le norme in materia di prevenzione mafiosa; - le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

Articolo 4 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici

1. L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Palermo richiamato integralmente nel presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città metropolitana di Palermo e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto medesimo.

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, al netto del ribasso del 7,5533% offerto in sede di gara dalla stessa è fissato in € 215.776,35 Euro duecentoquindicimilasettecentosettantasei/35) comprensivo degli oneri per i costi della sicurezza pari a € 7.958,66 (Euro settemilanovecentocinquantotto/66) non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale suddetto è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale il direttore dei lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale.

Articolo 6 - Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'impresa appaltatrice se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Città metropolitana nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. L.gs. n. 50/2016 nonché all'art. 8 del D.M. 49/2018.

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Articolo 7 - Consegna dei lavori - Tempo utile per dare compiuti i lavori

1. La consegna dei lavori è stata effettuata sotto riserva di legge in data 05 ottobre 2022 ai sensi del D.Lgs.50/2016 art .32 commi 5 e13 e dell'art. 5 del D.M. n° 49/2018

2. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 180 (centottanta) consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ dello ammontare netto contrattuale.

3. Le eventuali proroghe all'ultimazione dei lavori saranno concesse dal RUP nei termini e con le modalità previste dall'art. 107, comma 5, del D. L.gs. n. 50/2016.

Articolo 8 - Penalità in caso di ritardo

1. La Città metropolitana applicherà una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo.

2. Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Città metropolitana su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

5. L'applicabilità di quanto sopra è subordinata alla tempestiva comunicazione scritta alla Città metropolitana, da parte dell'appaltatore, delle cause ostative all'ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo.

Articolo 9 - Andamento e ordine da tenersi nei lavori

L'impresa appaltatrice opererà nel modo che crederà migliore e di sua convenienza per darli compiuti nei termini stabiliti, tenendo presenti le particolari disposizioni che la Direzione dei Lavori discrezionalmente darà ai fini della sicurezza, nonché di eventuali tempi parziali di ultimazione disposti ai sensi del c. s. a. Per tutta la durata contrattuale dell'appalto l'Impresa assume l'obbligo di intervenire con la massima urgenza nelle situazioni di pericolo anche potenziale che le venissero segnalate con qualsiasi mezzo dalla Direzione dei Lavori. A tale scopo l'Impresa si obbliga a tenere pronti all'impiego personale e mezzi necessari per gli

interventi urgenti anche di carattere provvisorio nonché per l'acquisizione della segnaletica di pericolo.

Articolo 10 – Sospensioni e Riprese dei lavori

1. Le sospensioni, totali o parziali dei lavori, nonché le riprese saranno disposte ai sensi dell'art. 107 del D. L.gs. 50/2016 e ss. mm. ii. e dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.

2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o depositate in cantiere.

3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art.40 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

.1. In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi indicati nell'Elenco prezzi unitari di progetto (costituenti i prezzi unitari contrattuali). 3. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo non inferiore a € 60.000,00 al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D. L.gs. n. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Città metropolitana del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'impresa

appaltatrice è tenuta ad emettere le fatture relative ai pagamenti in modalità telematica nel rispetto delle vigenti disposizioni.

4. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.

5. La redazione, da parte del direttore dei lavori, di ciascuno degli stati d'avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell'importo stabilito al comma 3 del presente articolo (importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D. L.gs. n. 231/2002 nel testo vigente. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavori, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l'emissione del mandato, entro 45 giorni dall'adozione del s. a. l.; detto termine viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 bis, comma 1, del D. L.gs. n.50/2016 nel testo vigente, in ragione della natura particolare del contratto, trattandosi di opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.

6. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la Città metropolitana sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

7 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. L.gs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Città metropolitana trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. L.gs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Città metropolitana potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa appaltatrice ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. L.gs. 50/2016.

9. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'impresa la quota parte di oneri della sicurezza relativa all'importo dello stesso SAL.

10. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'impresa appaltatrice a sottoscriverlo entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.M. 49/2018; qualora l'impresa non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato come dalla stessa definitivamente accettato.

11. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, il certificato di pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà emesso entro 7 giorni dal certificato di collaudo, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi 45 giorni, termine espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art.

113-bis in ragione della natura particolare del contratto trattandosi di opera pubblica, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le procedure connesse.

12. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. L.gs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata stessa, maggiorata dell'IVA e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D. L.gs n.50/2016.

In mancanza della garanzia fideiussoria il termine per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo. Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura.

13. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi 6 e 11, spettano all'appaltatore gli interessi legali e, qualora il ritardo superi i 60 gg., gli interessi moratori nella misura di cui al D. L.gs. 231/2002 nel testo vigente.

Articolo 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1 L'impresa appaltatrice si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii. e in. particolare ad utilizzare il conto corrente dedicato con codice IBAN IT19N0200816701000102689644 intrattenuto presso UNICREDIT filiale di Caltanissetta sul quale soggetto delegato ad operare è il Sig. Cannella Luigi nato a San Cataldo (CL) il 02/11/1973 C.F. CNNLGU73S02H792D nella qualità di Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

2. L'impresa stessa si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

3. L'impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8° della Legge n° 136/2010 alla Città metropolitana e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata.

4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Articolo 13 – Oneri a carico dell'impresa

1. All'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all'INAIL. - 2. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento lavori, se previsti, e/o del conto finale, la Città metropolitana acquisirà direttamente il DURC. - 3. L'impresa appaltatrice, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. L.gs. n.165/2001, si impegna a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la Città metropolitana di Palermo, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Articolo 14 - Cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. L.gs. n° 50/2016, alle condizioni previste dalla L. 52/1991 e ss.mm. Con la certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/06/2012 (G.U. 02/07/2012 n. 152)

la Città metropolitana di Palermo accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al responsabile del procedimento,

4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

Articolo 15 - Risoluzione anticipata del contratto

1. La Città metropolitana di Palermo potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. L.gs n. 50/2016.

2. La Città metropolitana potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Palermo (deliberazione del Commissario Straordinario n° 13 del 6/02/2014), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana di Palermo, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una

relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'impresa appaltatrice avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'impresa appaltatrice, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Città metropolitana, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà e ad immettere nel possesso del cantiere il nuovo appaltatore individuato dalla Città metropolitana. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'impresa appaltatrice per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Articolo 16 - Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Città metropolitana di Palermo ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento di lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 109 del D. L.gs. 50/2016.

Articolo 17 - Contenzioso e definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario di cui all'art. 205 del D. L.gs n° 50/2016 e ss. mm. ii.. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 18 - Collaudo

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D. L.gs. n. 231/2002 nel testo vigente.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c. c. l'impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città metropolitana prima della emissione del certificato di collaudo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300. - 2. L'impresa appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. - 3. L'impresa appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare i succitati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'impresa appaltatrice è inoltre

responsabile in rapporto alla Città metropolitana dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. -

4. L'impresa appaltatrice è infine obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 20 - Subappalto.

Ai fini del subappalto si fa rinvio all'art. 105 del D. L.gs. 50/2016) e all'art 5 del c s a.

Articolo 21 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell'art. 103 comma 1° del Decreto Legislativo n° 50/2016, cauzione definitiva per l'importo complessivo di € 8.631,06 mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa dalla "UnipolSai" Agenzia di Caltanissetta in data 02/11/2022 con n° 1/65336/96/188986781 in conformità alla scheda tecnica e allo schema/tipo 1.2 approvato con DM n° 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. -2. La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ogni volta che la Città metropolitana abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore. -3. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5°, del D. L.gs. n° 50/2016. 4. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

Articolo 22 - Assicurazioni per il danneggiamento o distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D. L.gs. n° 50/2016, l'impresa appaltatrice, a copertura di eventuali danni subiti dalla Città metropolitana di Palermo a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ha prodotto polizza fideiussoria C.A.R.

n°1/65336/188985607 del 31/10/2022 emessa dalla Società "UnipolSai" Ag. di Caltanissetta

con decorrenza 31/10/2022 e scadenza 31/10/2023 con i seguenti massimali: - massimale per

danni alle opere o agli impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori pari

all'importo contrattuale maggiorato dell'Iva; - responsabilità civile per danni causati a terzi

nel corso dell'esecuzione dei lavori pari a € 500.000,00

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cesserà alla data di

emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione

dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Articolo 23 - Validità e spese di contratto

1. La presente scrittura privata, redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14,

del D. L.gs. 50/16, è valida ed efficace ad ogni effetto dalla data di stipulazione. -2. Tutte le

spese inerenti e conseguenti alla stessa, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'I.V.A.,

sono a carico dell'impresa appaltatrice. - 3. Ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, il presente

atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

La presente scrittura privata viene dalle parti letta, confermata e sottoscritta con firma digitale

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. L.gs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione

digitale).

F.to Il Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice

F.to Il Dirigente della Città Metropolitana di Palermo